



## CITTÀ DI CHIVASSO

Città Metropolitana di Torino

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 55**

**Oggetto:** INDIRIZZI IN MERITO ALLE MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **uno** del mese di **Aprile** alle ore **15:30**, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone di:

CASTELLO CLAUDIO	SINDACO
BARENGO DOMENICO	ASSESSORE
CASALINO CHIARA	ASSESSORE
CENTIN PASQUALE	ASSESSORE
MORETTI CLAUDIO	ASSESSORE
SIRAGUSA TIZIANA	ASSESSORE

presente	assente
SI	

La seduta si svolge in videoconferenza.

Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Giuseppina De Biase.

Constatata la legalità della seduta, accertata l'identità dei partecipanti collegati in audio/video, e verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 5 comma 3 del "Regolamento sul funzionamento della Giunta Comunale", il Presidente apre la discussione (segue a tergo).

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudio Castello  
Firmato digitalmente

Dr.ssa Giuseppina De Biase  
Firmato digitalmente

## L'ASSESSORE AL BILANCIO, TRIBUTI E PIANI FINANZIARI

### Premesso che:

- il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha disposto l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI), e dalla Tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28 settembre 2020* è stato approvato il Regolamento disciplinante la TARI a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29 settembre 2020*, sono state approvate le tariffe della Tari per l'anno 2020;

### Richiamati:

- l'art. 39 del Regolamento comunale disciplinante la Tari, ai sensi del cui disposto, in continuità con quanto già previsto nell'art. 54 del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) disciplinante la TARI sino al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 1 comma 691 della Legge n. 147/2013, fino al trasferimento definitivo delle competenze ai sensi della Legge Regionale n. 7/2012 e sue modifiche e integrazioni e della L.R. n. 1/2018, la gestione della TARI è affidata al Consorzio di Bacino 16, sulla base di apposita convenzione, stabilendo altresì che la gestione della tassa per l'anno 2020 sia disciplinata dalla convenzione con il Consorzio di Bacino 16, approvata con deliberazione del C.C. n. 24 del 29 giugno 2020, ulteriormente prorogabile di anno in anno, fino al trasferimento definitivo delle competenze del Consorzio ai sensi della Legge Regionale n. 7/2012 e sue modifiche e integrazioni e della L.R. n. 1/2018, previo esplicito consenso reso formalmente in tal senso da parte dei sottoscrittori entro il mese antecedente alla scadenza, ai sensi dell'art. 2 della stessa;
- la *deliberazione della Giunta comunale n. 245 del 26 novembre 2020*, con la quale la vigenza della convenzione è stata estesa mediante proroga sino al 31 dicembre 2021, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2 della stessa e dal comma 5 del sopra citato art. 39;
- la predetta convenzione disciplinante i rapporti con il Consorzio di Bacino 16 ed in particolare l'articolo 4 della stessa, ai sensi del cui disposto il Comune trasmette al Consorzio tutti gli elementi di propria competenza necessari per la bollettazione di regola entro e non oltre 60 gg. dalla data richiesta per il ricevimento degli avvisi da parte dell'utenza;

### Visto l'art. 28 del vigente regolamento TARI disciplinante la riscossione, ai sensi del cui disposto:

- la tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali. Anche in caso di gestione esternalizzata od associata delle funzioni di liquidazione e accertamento della TARI, la tassa, in tutte le sue componenti, deve essere versata esclusivamente al Comune, sia in caso di riscossione spontanea, sia in caso di riscossione coattiva di avvisi di accertamento;
- al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte degli utenti, il Comune o il soggetto incaricato provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente ARERA n. 444/2019;

- l'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dall'obbligo di effettuare il versamento della tassa entro le scadenze previste dal presente regolamento;
- il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in QUATTRO RATE. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 - concernenti l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali - le prime tre rate sono determinate con la base imponibile dell'anno di riferimento e le disposizioni regolamentari e le tariffe TARI dell'anno precedente, mentre l'ultima rata a conguaglio della TARI dovuta, è determinata sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l'anno in corso. La scadenza delle singole rate verrà stabilita annualmente con la deliberazione di fissazione delle tariffe TARI. In difetto, si riterranno valide le scadenze già previste per l'anno precedente. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la seconda rata di scadenza del tributo qualora successiva alla predetta data;
- per il solo anno 2020 le scadenze e le modalità di pagamento sono quelle stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 10 febbraio 2020 e delle successive deliberazioni di Giunta Comunale n. 43 del 5 marzo 2020 e n. 49 del 12 marzo 2020. E' comunque facoltà del contribuente versare il tributo dovuto per l'acconto in unica soluzione entro la scadenza del saldo (2 dicembre 2020);

**Visto altresì** l'art. 27 del vigente regolamento comunale, ai sensi del cui disposto è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI ed applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana (5%); ai sensi dell'art. 19, comma 7 del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 29/10/2019, n. 124, convertito con modifiche dalla legge n. 157/2019, dal 1° giugno 2020 il Comune provvede al riversamento alla Città Metropolitana del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 riscosso con modalità diverse dal versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo la periodicità e le modalità stabilite da specifiche disposizioni normative, in quanto, in quest'ultimo caso, è la Struttura di Gestione dell'Agenzia delle Entrate a riversare direttamente il TEFA alla Città Metropolitana. Dal 2021 sono stati istituiti appositi codici tributo. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19 (0,3% del TEFA riscosso);

**Dato atto che:**

- fermo restando le attuali modalità di pagamento (modello F24), dal 2021 la Tari ed il Tefa possono essere pagati anche attraverso PagoPa, secondo le regole stabilite con decreto ministeriale datato 21 ottobre 2020, che disciplina anche le modalità di riversamento e di trasmissione dei relativi dati;
- con Comunicato del Dipartimento delle Finanze pubblicato l'8 marzo 2021 vengono individuate alcune prassi volte ad "agevolare" la corretta gestione degli avvisi di pagamento della TARI e del TEFA per l'anno 2021, per garantire il versamento automatico delle somme ai rispettivi enti impositori (Comuni per la Tari e Province/Città metropolitane per il Tefa), come prescritto dal DM 21 ottobre 2020, che però necessita di un piano di adeguamento delle procedure di gestione dei versamenti tramite PagoPA. Per evitare ritardi e disservizi, legati all'adeguamento delle procedure informatiche, il dipartimento suggerisce che il pagamento tramite tale soluzione possa prudentemente avvenire dal 1° luglio 2021, proponendo alcune soluzioni alternative (come il differimento della riscossione del TEFA sulle rate in scadenza dopo il 1° luglio 2021, ovvero sulla rata a saldo);

**Rilevato in proposito che**, essendo il TEFA un tributo della Città Metropolitana, il Comune non ha alcuna discrezionalità in merito alle modalità di sua applicazione o riversamento, ma dovrà necessariamente attenersi alla vigente normativa ed alle eventuali indicazioni che la Città Metropolitana dovesse tempestivamente fornire prima dell'elaborazione degli avvisi di pagamento dell'acconto;

**Dato atto che**, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29 marzo 2021, immediatamente eseguibile:

- sono state stabilite, ai sensi dell'art. 28 del regolamento disciplinante la TARI le seguenti scadenze e modalità di pagamento della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2021:
  - ✓ la trasmissione degli avvisi di pagamento della TARI è effettuata in due distinte fasi, la prima comprendente le tre rate a titolo di acconto, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari TARI approvate per l'anno 2020, e la seconda riferita all'ultima rata a conguaglio della TARI dovuta sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe approvate per l'anno 2021;
  - ✓ l'acconto della TARI 2021 è parametrato in proporzione alle tariffe ed alle disposizioni regolamentari TARI 2020, nella misura del 75% dell'importo complessivamente dovuto su base annua, tenendo conto delle variazioni nel frattempo dichiarate o comunicate al Consorzio di Bacino 16;
  - ✓ le tre rate di pari importo dell'acconto devono essere pagate entro le seguenti date:
    - **31 MAGGIO 2021**
    - **31 LUGLIO 2021**
    - **30 SETTEMBRE 2021**
 con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento dell'acconto in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata (**31 LUGLIO 2021**);
  - ✓ che l'ultima rata a saldo della TARI anno 2021 debba essere versata entro il **2 DICEMBRE 2021**, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari che verranno adottati entro il termine di legge, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno e con applicazione del conguaglio sull'importo già addebitato a titolo di acconto;
- si è dato atto che, qualora non dovessero pervenire in tempo utile per l'elaborazione degli avvisi di pagamento della TARI da parte della Città Metropolitana indicazioni diverse in merito all'applicazione ed al riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, lo stesso dovrà essere liquidato, riscosso e riversato alla Città Metropolitana con le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente e dall'art. 27 del regolamento disciplinante la TARI;
- si è demandato alla Giunta Comunale ogni decisione ritenuta utile al fine di garantire il rispetto delle scadenze sopra indicate, qualora dovessero emergere da parte della Città Metropolitana o del Consorzio di Bacino 16 criticità legate all'utilizzo del sistema Pago Pa per l'effettuazione del pagamento dell'acconto TARI 2021, che dovessero comportare un ritardo nell'elaborazione o postalizzazione dei relativi avvisi di pagamento;

#### **Rilevato che:**

- ai sensi dell'art. 1, comma 692 della Legge n. 147/2013, al funzionario responsabile della TARI, spettano tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa al suddetto tributo;
- ai sensi dell'art. 39 del regolamento TARI, della vigente convenzione con il Consorzio di Bacino 16 e della *deliberazione Giunta Comunale n. 279 del 22 dicembre 2020*, il Consorzio subentra al Comune nelle attribuzioni del Funzionario responsabile, individuato nella persona del suo Direttore;

**Appurato che** l'utilizzo del modello F24 risulta economicamente vantaggioso sia per i contribuenti, sia per gli enti impositori, non comportando oneri di riscossione e garantendo nell'immediato il riversamento diretto del TEFA alla Città Metropolitana - con indubbi vantaggi in termini di tempestività di incasso da parte dell'Ente titolare del tributo e di ottimizzazione delle risorse umane da parte del Comune – consentendo peraltro ai contribuenti di scegliere l'opzione di pagamento più consona alle proprie abitudini (sportelli postali, bancari, home banking, ecc.);

**Rilevato peraltro che**, l'utilizzo del bollettino di pagamento PagoPA prevede delle commissioni di pagamento a carico del contribuente e non consente nell'immediato il riversamento diretto del TEFA alla Città Metropolitana, come invece indicato dalla normativa di riferimento e dalle prime indicazioni fornite in proposito dalla Città Metropolitana nel mese di gennaio u.s. e che, pertanto, allo stato attuale, l'unico strumento di pagamento che consente il riversamento diretto è il modello di pagamento F24;

**Ritenuto opportuno** fornire i seguenti indirizzi in merito alla modalità di riscossione della TARI anno 2021, al fine di contemperare le prescrizioni normative concernenti l'utilizzo della piattaforma PagoPA per la riscossione della TARI e del correlato TEFA, in aggiunta al modello F24, con le esigenze di liquidità necessarie per garantire il regolare pagamento delle fatture del servizio integrato di gestione rifiuti:

- tempestivo invio degli avvisi di pagamento in acconto unitamente ai soli modelli F24 per consentire il pagamento delle singole rate ovvero dell'unica soluzione (tutti comprensivi di TARI e TEFA) entro le scadenze stabilite con deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 29 marzo 2021 ed il riversamento diretto del TEFA alla Città Metropolitana da parte della Struttura di Gestione dell'Agenzia delle Entrate;
- di demandare al Consorzio di Bacino 16 - in qualità di Funzionario Responsabile della TARI - ed agli Uffici, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la verifica dell'eventuale possibilità di:
  - a) offrire ai contribuenti che volessero effettuare il pagamento dell'acconto TARI 2021, unitamente al TEFA, tramite la piattaforma PagoPA, in unica soluzione entro la scadenza del 31 luglio 2021, la possibilità di generare autonomamente lo IUV (Identificativo Univoco di Versamento) attraverso il portale del Comune o del Consorzio di Bacino;
  - b) inviare in occasione del saldo TARI anno 2021 i bollettini di pagamento PagoPA, unitamente ai modelli di pagamento F24, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del 2 dicembre 2021, stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29 marzo 2021semprechè, nel frattempo, il sistema di pagamento tramite la piattaforma PagoPA sia stato tempestivamente adeguato alla possibilità di gestire i versamenti "multi-beneficiari" (in modo tale da consentire l'addebito diretto del TEFA alla Città Metropolitana, come prescritto dalla vigente normativa) e le soluzioni prospettate risultassero economicamente sostenibili e vantaggiose;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Acquisiti** i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Servizi interessati;

Tutto ciò premesso e considerato

### **Propone alla Giunta Comunale**

- 1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) per le motivazioni illustrate in premessa qui integralmente richiamate, di fornire i seguenti indirizzi in merito alla modalità di riscossione della TARI anno 2021, al fine di contemperare le prescrizioni normative concernenti l'utilizzo della piattaforma PagoPA per la riscossione della TARI e del correlato TEFA, in aggiunta al modello F24, con le esigenze di liquidità necessarie per garantire il regolare pagamento delle fatture del servizio integrato di gestione rifiuti:
  - tempestivo invio degli avvisi di pagamento in acconto unitamente ai soli modelli F24 per consentire il pagamento delle singole rate ovvero dell'unica soluzione (tutti comprensivi di TARI e TEFA) entro le scadenze stabilite con deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 29 marzo 2021 ed il riversamento diretto del TEFA alla Città Metropolitana da parte della Struttura di Gestione dell'Agenzia delle Entrate;
  - di demandare al Consorzio di Bacino 16 - in qualità di Funzionario Responsabile della TARI - ed agli Uffici, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la verifica dell'eventuale possibilità di:
    - a) offrire ai contribuenti che volessero effettuare il pagamento dell'acconto TARI 2021, unitamente al TEFA, tramite la piattaforma PagoPA, in unica soluzione entro la scadenza del 31 luglio 2021, la possibilità di generare autonomamente lo IUV (Identificativo Univoco di Versamento) attraverso il portale del Comune o del Consorzio di Bacino;

- b) inviare in occasione del saldo TARI anno 2021 i bollettini di pagamento PagoPA, unitamente ai modelli di pagamento F24, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del 2 dicembre 2021, stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29 marzo 2021

semprechè, nel frattempo, il sistema di pagamento tramite la piattaforma PagoPA sia stato tempestivamente adeguato alla possibilità di gestire i versamenti “multi-beneficiari” (in modo tale da consentire l’addebito diretto del TEFA alla Città Metropolitana, come prescritto dalla vigente normativa) e le soluzioni prospettate risultassero economicamente sostenibili e vantaggiose;

- 3) di inviare il presente atto al Consorzio di Bacino 16 per quanto di competenza;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, al fine di consentire una tempestiva emissione degli avvisi di pagamento delle tre rate dell’acconto TARI anno 2021.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

All’unanimità dei voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

- di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta;
- di dare atto che la presente deliberazione è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente.

Successivamente,

per i motivi sopra esposti, con separata votazione e con voti unanimi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.